Anno 1872. — Roma - Venerdì, 12 Luglio — Num. 191.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 896 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata la convenzione, coll'annesso capitolato, stipulata il dì 6 maggio 1872, fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Banca Generale di Roma, per la costruzione e l'esercizio della strada ferrata da Udine alla Pontebba, colle seguenti modificazioni:

a) All'art. 2 della convenzione, dopo il capoverso che comincia colle parole *Il capitale occorrente* e termina colle parole *il rimanente in obbligazioni*, si aggiunge il capoverso seguente:

« Il servizio, ossia l'interesse e l'ammortizzazione delle obbligazioni, non potrà mai esigere più che lire 15,000 per chilometro della linea concessa. »

b) All'art. 6 della convenzione si aggiunge in fine il seguente capoverso:

« Sulle somme dovute per le garanzie dei primi tronchi aperti all'esercizio, sarà fatta una ritenuta del 10 per cento, che si pagherà quando tutta la linea concessa sia aperta. »

c) All'art. 7 della convenzione si sostituisce il seguente:

« Quando il prodotto lordo raggiunge il limite in cui si annulla la sovvenzione chilometrica garantita dal Governo, la Società rimborserà annualmente al Governo le somme pagate, coll'interesse del 4 per cento, mediante corrisponsione del 40 per cento sull'eccesso del prodotto lordo oltre il limite suddetto.

« Il rimborso verrà applicato all'estinzione, prima dell'interesse, poscia del capitale. »

d) All'art. 8 della convenzione si elimina la parola *perciò* nella penultima linea.

e) All'art. 9 della convenzione, nella terza linea, alle parole *sia autorizzata la* si sostituiscono le parole *sia provveduto alla.*

f) All'art. 3 del capitolato si aggiungono in fine le parole *di cui all'art.* 10 *della convenzione.*

g) All'art. 20 del capitolato, in fine del primo capoverso, si tolgono le parole *in mezzo.*

h) All'art. 37 del capitolato terza linea, si sostituiscono alle parole *linea concessa* le parole *linea Udine-Pontebba.*

i) All'art. 59 del capitolato, seconda linea, alle parole *delle condizioni generali* si sostituiscono le parole *di tutte le disposizioni generali.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 30 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. Devincenzi.

Quintino Sella.

CONVENZIONE

Fra il Governo italiano, rappresentato da S. E. il commendatore Quintino Sella, Ministro delle Finanze, e da S. E. il commendatore Giuseppe Devincenzi, Ministro dei Lavori Pubblici, da una parte, ed il signor commendatore Antonio Allievi, direttore generale della Banca generale di Roma, da altra parte, fu convenuto quanto segue:

Art. 1. Il signor commendatore Antonio Allievi, direttore generale della Banca Generale di Roma, si obbliga di costruire e di esercitare, a spese, rischio e pericolo dell'amministrazione che rappresenta, e da cui venne debitamente autorizzato, una strada ferrata da Udine al confine italiano in Pontebba, della quale viene al medesimo fatta dal Governo italiano la concessione, sotto l'osservanza delle clausole e condizioni infra dichiarate e di quelle contenute nel quaderno d'oneri annesso alla presente.

La detta ferrovia prenderà origine alla stazione di Udine sulla strada ferrata Milano-Venezia Udine.

Art. 2. Assume inoltre il concessionario l'obbligo di costituire, entro sei mesi dalla data in cui sarà reso definitivo quest'atto, una Società anonima, il cui capitale sociale sarà determinato dal Governo in base a dettagliate perizie che esso cessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero per dimostrare la spesa occorrente all'eseguimento dell'opera.

Il capitale occorrente sarà realizzato per non meno di un terzo in azioni, ed il rimanente in obbligazioni.

La Società avrà sede nella capitale del Regno, ove il concessionario, fino alla costituzione di essa, elegge domicilio presso la Banca Generale di Roma.

Art. 3. Il Governo guarentisce al concessionario, per tutta la durata della concessione, un annuo prodotto netto di lire ventimila per ogni chilometro di strada in esercizio. Nell'applicazione della pattuita guarentigia saranno seguite le norme seguenti.

Art. 4. Il prodotto netto assicurato alla Società sarà determinato come segue:

Sino a lire 7500 di prodotto lordo, il Governo pagherà, oltre alle lire 20,000, la metà di quanto mancasse al compimento delle lire 7500 di prodotto lordo;

Dalle lire 7500 in su, l'eccedenza del prodotto sarà ripartita per 46 per cento a favore della Società, e per 54 per cento a favore del Governo, in diminuzione delle lire 20,000 dal medesimo garantite.

Art. 5. Il pagamento delle quote di garanzia sarà fatto per semestre, ed a questo scopo verrà alla fine d'ogni semestre preparato d'accordo un conto provvisorio dell'ammontare dei prodotti delle linee risguardante il semestre scaduto. Sulle basi del detto conto si fisserà la quota proporzionale di garanzia, della quale il Governo non sarà tenuto che a pagare i quattro quinti, salvo a liquidare il conto definitivo alla fine dell'anno.

Art. 6. La garanzia chilometrica che lo Stato accorda alla Società sarà applicata, a partire dal giorno in cui sarà aperta al servizio dei viaggiatori e delle merci a grande e piccola velocità, a ciascuna delle sezioni indicate nell'articolo 6 del capitolato.

Art. 7. Quando cesseranno le garanzie, la Società rimborserà annualmente al Governo le somme pagate coll'interesse del 4 per cento, mediante corrisponsione del 40 per cento del prodotto lordo superiore al limite del prodotto in cui cessarono le garanzie.

Il rimborso verrà applicato all'estinzione, prima dell'interesse, poscia del capitale.

Art. 8. La ferrovia dovrà essere esercitata a tutte spese della Società concessionaria, salvo a questa di accordarsi con altra Società benevisa al Regio Governo italiano che ne intraprenda l'esercizio per un corrispettivo che abbia una progressione corrispondente al sistema della garanzia che la Società riceve dal Governo.

La convenzione per l'esercizio dovrà essere perciò approvata dal Governo.

Art. 9. Il Governo italiano promette di adoperarsi presso il Governo austro-ungarico acciò, in applicazione dei trattati fra i due Governi, sia autorizzata la prosecuzione della ferrovia dal confine in Pontebba a Tarvis per ivi operare la congiunzione delle due reti.

Art. 10. Per assicurare l'eseguimento dei presi impegni, il concessionario ha depositato a titolo di deposito primordiale la somma di lire cinquantamila di rendita, come risulta dalla prodotta bolletta di ricevuta, rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti in data del numero d'ordine e di posizione. Questo deposito verrà a suo tempo imputato in quello definitivo di lire 100,000 di rendita, che si obbliga di eseguire nei modi e termini dichiarati nel capitolato.

Art. 11. La presente convenzione sarà risolta ove la Società dell'Alta Italia, che verrà dal Ministero interpellata, dichiari di voler usare del diritto di prelazione che, per la costruzione e lo esercizio della predetta linea della Pontebba, le compete a termini degli atti di concessione in vigore.

Art. 12. Nel caso preveduto dall'articolo precedente di risoluzione della presente convenzione, sarà provveduto perchè venga al concessionario restituito il deposito provvisorio di cui all'articolo 10.

Art. 13. La presente convenzione non avrà effetto se non dopo approvata per legge.

Articolo addizionale.

Non essendosi potuto, attesa l'ora tarda, effettuare in giornata il deposito contemplato coll'articolo 10, il concessionario assume l'obbligo di eseguirlo nella giornata di domani, e di presentare la bolletta di ricevuta (*).

Fatta, letta e sottoscritta in duplice originale, in Roma oggi sei maggio 1872.

Il Ministro delle Finanze
Q. Sella.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. Devincenzi.

Il Concessionario, Direttore della Banca Generale
Antonio Allievi.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
Quintino Sella.

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. Devincenzi.

(*) Vedi in fine documento *A.*

Capitolato per la concessione di una ferrovia da Udine alla Pontebba (confine austriaco).

Titolo I. — *Soggetto della concessione.*

Art. 1. Forma soggetto della concessione la costruzione e l'esercizio fatto a tutte spese, rischio e pericolo del concessionario, di una linea continua di strada ferrata che si diramerà dalla stazione ferroviaria di Udine e seguendo la valle del Tagliamento e poscia quella del Fella, sul tracciato che verrà approvato dal Governo, arriverà alla Pontebba per ivi congiungersi colla rete delle ferrovie austriache.

Art. 2. Emanata la legge e resa definitiva la convenzione, dovrà il concessionario, dentro quindici giorni dalla partecipazione ufficiale, dare una cauzione definitiva di lire centomila di rendita, imputando in essa il deposito fatto in garanzia dell'atto di concessione.

Art. 3. Trascorso il termine prefisso per il deposito della cauzione definitiva, senza che questo abbia avuto luogo, s'intenderà avere il concessionario rinunziato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare.

Titolo II. — *Progetti e condizioni di eseguimento.*

Art. 4. Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Governo in duplice esemplare gli studi particolareggiati per l'interna linea da Udine a Pontebba, entro cinque mesi decorrendi dalla data della partecipazione di cui all'articolo 2.

Il Ministero si impegna di partecipare al concessionario le proprie risoluzioni sui predetti studi entro due mesi dalla data della loro presentazione.

Il punto di congiunzione al confine verso l'Austria in Pontebba sarà determinato da una convenzione internazionale che il Governo italiano avrà cura di promuovere a termini dell'articolo 5 del protocollo finale 23 aprile 1867 relativo al trattato di commercio e di navigazione.

Venendo in detta convenzione stabilito che la stazione internazionale sia costrutta sul territorio italiano, il concessionario dovrà eseguire a proprie spese i relativi lavori secondo il piano che verrà dal Governo approvato e che dovrà riunire tutte le condizioni richieste perchè si possano ivi compiere regolarmente tutte le operazioni dipendenti dai servizi doganali, sanitari e di polizia che vi dovranno essere stabiliti.

È riservato al concessionario il diritto di convenire per un proporzionato concorso della linea austriaca.

Art. 5. Il progetto particolareggiato di cui sovra dovrà comprendere la planimetria generale della strada (scala non minore di 1 a 2000); il profilo longitudinale corrispondente (scala non minore di 1 a 2000 per le distanze e di 1 a 200 per le altezze); le sezioni trasversali nel numero necessario perchè si abbia una idea esatta delle località; i tipi speciali delle opere d'arte e dei ponti che raggiungono od oltrepassano la luce di metri 10; i tipi delle stazioni, degli scali per le merci e degli altri edifizi speciali.

Per le opere secondarie, come ponti, ponticelli aventi luce minore di metri 10, piccoli sifoni, passaggi a livello, case cantoniere, caselli di guardia, ecc., basterà siano presentati moduli normali, secondo le varie grandezze, in base ai quali dovranno le dette opere essere eseguite.

Il progetto sarà corredato di una particolareggiata perizia e di una memoria descrittiva e spiegativa.

Art. 6. Il concessionario è tenuto a principiare i lavori entro un mese dalla data dell'approvazione del progetto per dare compiuta la intera linea nel termine di tre anni a partire dalla data medesima.

Resta però autorizzato il concessionario ad aprire, prima dello spirare di detto termine ed a misura che i lavori saranno compiti, le sezioni della linea medesima come infra:

1° Da Udine ad Ospedaletto;
2° Da Ospedaletto a Resiutta;
3° Da Resiutta a Pontebba.

Art. 7. Il concessionario dovrà prendere colla Società dell'Alta Italia appositi concerti per i lavori che, a cura e spese del concessionario medesimo, dovranno essere fatti nella stazione di Udine per adattarla ad un comodo e regolare servizio.

Qualora insorgessero questioni fra le parti e che le medesime non potessero mettersi d'accordo, provvederà il Ministero di ufficio.

Art. 8. Il concessionario dovrà costruire la strada con tutte le sue attinenze, coi fabbricati delle stazioni e fermate, coi magazzini per il materiale mobile e colle case cantoniere. Dovrà inoltre provvederla del materiale fisso, del telegrafo e di quanto altro è necessario per un buono e lodevole esercizio.

La strada sarà munita di colonne chilometriche e d'indicatori delle pendenze.

Le stazioni e fermate saranno stabilite nelle località che, sentito il concessionario, saranno designate dal Ministero. Le medesime verranno costrutte secondo i tipi che dal Ministero medesimo saranno approvati, tenuto conto della importanza delle diverse località.

Art. 9. Il concessionario non potrà introdurre variazione alcuna nè al tracciato planimetrico ed altimetrico, nè alle dimensioni della ferrovia risultanti dai progetti particolareggiati dopo approvati dal Ministero.

Però quando nell'atto della costruzione emergesse la necessità o la convenienza di introdurre qualche modificazione al tracciato predetto, potrà il concessionario farne la proposta al Ministero, alle di cui decisioni dovrà ottemperare.

Non potrà altresì variare senza previa autorizzazione del Ministero alcun dettaglio dei progetti particolareggiati presentati ed approvati a senso dell'articolo 4.

Art. 10. Il corpo stradale colle opere d'arte di ogni genere, sarà preparato per un solo binario; però, quando il prodotto lordo chilometrico della ferrovia raggiunga la cifra di lire 35,000, il concessionario avrà l'obbligo, dietro richiesta del Governo, di collocare il secondo binario.

La larghezza normale della piattaforma stradale su cui deve posare la massicciata, non sarà mai minore di metri 5 50.

La larghezza della ferrovia tra le faccie interne dei parapetti dei ponti, degli acquedotti, sifoni e sottovia non potrà essere minore di metri 4 50.

Anche nel caso che la strada corra in trincea sui due lati o su di un lato solo, la larghezza normale sarà mantenuta la stessa, salvo tratti di massicciata incassata fra muretti, potendo in questo caso essa larghezza essere ridotta a metri 4 50; si dovrà avere inoltre al piede di ogni scarpa in trincea, un fosso di scolo della profondità non mai minore di metri 0 25 e della larghezza in sommità di metri 0 75.

Ove le condizioni speciali di sito lo esigessero, una capacità maggiore dovrà essere data a questi fossi di scolo.

APPENDICE

(21)

DIARIO DI UN GIOVANE ALLA MODA

volgarizzato dal russo da F. P. Fenili

IV.

LA PRINCIPESSA MARIA.

Continuazione — Vedi n. 190

— Prima di tutto, perchè la tunica da soldato vi sta molto meglio; e poi perchè, come dovrete convenirne voi stesso, un'uniforme di fanteria fatta qui in Patigorsk non potrà contribuire di certo a rendere interessante e simpatica la vostra figura. Finora foste qui considerato come un'eccezione: quind'innanzi apparterrete alla folla.

— Dite pure quel che vi piace, caro dottore, non turberete di certo la mia gioja..... Egli non sa (mi susurrò indi all'orecchio) quali speranze mi è dato di concepire mercè queste spalline.... Oh! spalline! spalline! Le vostre stelle saranno d'ora innanzi la mia guida .... No, no: ormai sono veramente felice!

— Volete venire con noi a fare una salita sulla montagna rocciosa? gli chiesi.

— Io? neanco per sogno. Finchè la mia nuova uniforme non sarà allestita, nulla al mondo potrebbe indurmi a lasciarmi vedere dalla principessa.

— Volete che le si partecipi la buona fortuna toccatavi?

— No, ve ne prego, non gliene parlate: desidero farle una sorpresa.

— Ma almeno ditemi un poco: a che punto siete con quella signorina?

Questa domanda, fatta così a bruciapelo, lo impacciò e lo rese pensieroso: ben volontieri avrebbe egli esagerato un pochino le cose, assumendo un'aria di grande importanza, ma la coscienza lo rimordeva. D'altra parte, gli era duro il confessare la verità.

— Parlate, dunque: che ve ne pare? vi ama?

— Se mi ama? Davvero, Petchorin, che avete idee molto strane!... Come mai l'amore potrebbe manifestarsi così presto?..... E quand'anche ciò fosse possibile, come mai una giovane potrebbe confessarlo?

— A meraviglia! Secondo il vostro modo di pensare, anche l'uomo dovrebbe probabilmente astenersi dal confessare la propria passione?

— Oh! amico mio, ciò dipende unicamente dal punto di vista dal quale si considerano le cose. Vi sono molti pensieri che dobbiamo astenerci dall'esprimere, ma lasciare che altri li indovini.

— È giusto!.... Però, fino a tanto che una donna limitasi a manifestare con gli occhi il proprio amore, non si compromette menomamente; mentre parlando... Badate, Gruschnitzki: quella donna si burla di voi.

— Lei? rispos'egli levando gli occhi al cielo, e sorridendo con aria di compiacenza. Caro Petchorin, mi fate pietà.

E se ne andò via.

Alla sera ci recammo a piedi alla montagna rocciosa. S'era in molti.

Secondo quel che dicono gli scienziati di qui, questa montagna rocciosa non è che un vulcano estinto. Fa parte della catena del Mascuk, a qualche miglio dalla città. Vi si giunge per uno stretto sentiero cosparso di roccie e di dumi. Nel salire il monte, offersi il mio braccio alla principessa, la quale, durante l'intiera passeggiata, non se ne staccò più. La nostra conversazione cominciò con la maldicenza: feci la critica di tutt'i nostri conoscenti, sì di coloro che facevano parte della comitiva, come degli assenti: posi prima in rilievo le loro debolezze, indi le loro cattive qualità. Il demone del livore s'era impadronito di me. Cominciai col celiare, e finii per indignarmi sul serio. Sulle prime la principessa ci provava diletto: indi ne fu sgomentata.

— Siete un uomo pericoloso, mi disse. Preferirei esser minacciata dal coltello di un assassino, anzichè dai morsi della vostra lingua. Se vi passasse mai pel capo di prendervi giuoco di me, pigliate piuttosto un coltello e scannatemi: ve lo dico in tutta serietà. D'altronde, ritengo che lo fareste senza rimorso alcuno.

— Somiglio dunque cotanto all'assassino?

— Siete anche peggiore.

Rimasi un istante soprapensieri; indi, assumendo un tuono di voce profondamente commossa, le dissi:

— È vero: tale, fin dalla prima giovinezza, fu sempre il mio destino. Ognuno leggeva sul mio viso i segni di cattive qualità ch'io in fatto non possedevo: ma si suppose ch'esse esistessero, e conseguentemente svilupparonsi. Ero sincero: fui accusato di doppiezza, e diventai ingannatore. Avevo un senso delicato del bene e del male: nessuno mi amò, ognuno ferì il mio amor proprio... e doventai quindi vendicativo. Ero malinconico, mentre i miei compagni di gioventù erano vispi ed espansivi; sentivo di essere superiore ad essi.. fui trattato da inferiore, e divenni invidioso. Ero disposto ad amare il mondo intiero: nessuno seppe comprendermi, e finii con l'imparare ad odiare. La mia povera gioventù si ridusse per tal modo a una lotta tra me medesimo e la società. Spaventato dalle beffarde risa di scherno, nascosi in fondo al cuore i migliori miei sentimenti, i quali vi morirono a poco per volta d'inanizione. Ero franco e veridico: non si volle avere fiducia in me, e cominciai ad impormi con l'astuzia. Conosciuto a poco a poco il mondo e la società, non tardai a imparare l'arte di saper vivere; e notai che, mentre io mi affaticavo indarno a progredire e vantaggiarmi, altri, facendo pompa precisamente di quelle doti ch'io adoperavo con tanto studio ad acquistare e ch'essi non possedevano, andavano innanzi a gonfie vele. La disperazione si impadronì allora dell'animo mio; non mica quella disperazione cui si dà termine con un colpo di pistola; ma una disperazione apatica, impotente, celata sotto la maschera dell'amabilità e del sorriso di cortesia. Doventai moralmente zoppo: una metà della mia anima non esisteva, s'era inaridita, svaporata; era morta, mentre l'altra movevasi e viveva al servizio di ognuno, senza che nessuno se ne accorgesse, perchè nessuno fu mai consapevole dell'esistenza della metà che avevo perduto. Ma voi ne avete ora destato la rimembranza, ed io ve ne ho letto l'epitaffio. A molti un epitaffio suol parere cosa ridicola: non a me, massime se richiamo alla memoria ciò che sotto di esso è sepolto. Non intendo però menomamente che voi partecipiate della mia opinione: se il mio modo di pensare e di giudicare vi sembra ridicolo, ridetene pure liberamente. Vi assicuro che non me ne terrò offeso.

A questo punto i miei s'incontrarono nei suoi occhi, che vidi bagnati di lacrime; il suo braccio, appoggiato sul mio, tremava; le sue guancie erano infiammate: essa mi compiangeva! La simpatia, questo sentimento al quale le donne cedono così facilmente, erasi impadronita del suo cuore inesperto. Durante l'intiera passeggiata, essa se ne rimase pensierosa, e non civettò con chicchessia... segno importante!

Giungemmo alla vetta del monte; le signore staccaronsi dal braccio dei rispettivi cavalieri, ma essa seguitò ad appoggiarsi al mio. Ai frizzi e alle frasi banali dei bellimbusti che facevano parte della comitiva non porse il benchè menomo ascolto. La profondità dell'abisso che ci stava dinanzi non la sgomentava: mentre le altre signore strepitavano dallo spavento e coprivansi gli occhi con le mani.

Nel tornare indietro, mi astenni dal riannodare quella malinconica conversazione: ai miei motteggi però, e alle mie domande vuote di senso, essa non diede che risposte laconiche ed incoerenti.

— Avete mai amato? le chiesi finalmente.

Essa mi guardò con occhio penetrante, scosse la testina, e tornò ad immergersi in una profonda meditazione: era chiaro che desiderava dirmi qualcosa, ma che non sapeva in qual maniera cominciare... il suo petto era agitato... E avrebbe forse potuto essere altrimenti? Una manica di garza è usbergo ben debole, e la scintilla elettrica erasi comunicata dal mio braccio al suo: quasi tutte le passioni principiano in questo modo, e prendiamo grosso abbaglio quando crediamo che una donna ci ami per le nostre qualità morali o fisiche. Le quali ci spianano di certo la via, predispongono il cuore a ricevere il fuoco sacro: ma non è che il primo contatto materiale quello che decide sempre della sorte della nostra intimità.

Allorchè fummo di ritorno dalla gita, la principessa, affettando di sorridere, mi disse:

— Non sono stata forse abbastanza amabile stavolta?

Ci separammo.

Essa è scontenta di se medesima: si accusa di indifferenza.

Oh! cotesta è la prima, la più importante vittoria! Domani sarà disposta a ricompensarmi della sua supposta freddezza. Lo prevedo benissimo: e questa previsione mi riesce uggiosa.

(*Continua*)

Di fossi laterali di scolo, ugualmente regolati, sarà pure provveduta la strada ferrata ovunque essa non si elevi sopra la campagna più di metri 0 60, sempre che tali fossi non alterino l'irrigazione dei fondi o vi ostino.

Sarà obbligato il concessionario a provvedere a sue spese perchè sia dato scolo alle acque che a causa dei lavori fatti ristagnassero sulle campagne di lato od in vicinanza della via ferrata.

Art. 11. Le scarpe dei rilevati non potranno avere meno di uno e mezzo di base per uno di altezza e quelle degli sterri di uno di base per uno di altezza. Ove la natura franosa delle terre lo esiga, questa dovrà anche essere aumentata.

Ovunque le incassature ed i tagli cadono in roccia di tale natura da reggersi stabilmente in posizione verticale o poco declinante dalla verticale, le scarpe degli sterri potranno ridursi alla inclinazione che è consentita dalla natura della roccia.

Del pari si potrà dare minore inclinazione della preindicata alle scarpe dei rilevati formate con materie rocciose, qualora dette scarpe siano rivestite con muro di pietra a secco.

Se la natura delle terre poste in rilevato fosse tale da non consentirne la vegetazione, le scarpe dovranno essere coperte da uno strato di buona terra per la grossezza di metri 0 10 almeno e seminate con erba medica in tutta la loro superficie.

Art. 12. I fossi laterali saranno scavati e formati con pendenze regolari corrispondenti agli scoli esistenti.

In qualunque caso prima di aprire le trincee sarà provveduto allo scolo delle terre superiori, mediante fossi di guardia ed altri mezzi d'arte.

Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante, proveniente dagli scavi, sarà la medesima trasportata nei siti laterali che a ciò si riconoscano più opportuni.

Art. 13. Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta di poter con una moderata spesa procurare la traversata con un cavalcavia o sottovia, questo modo di attraversamento dovrà essere preferito.

In tal caso si dovrà conservare alle strade nazionali in questi passaggi la larghezza di metri 6, e quella di metri 5 o di 4 alle strade provinciali e comunali secondo la loro importanza.

Art. 14. La larghezza delle gallerie misurata al livello dei regoli, non sarà minore di metri 4 70 e di metri 5 50 al livello dell'imposta della volta; e l'altezza delle medesime, contata dal piano delle rotaie alla chiave della volta, non dovrà essere minore di metri 5 50.

Per la sicurezza dei guardiani e dei cantonieri nelle gallerie, saranno nei fianchi delle medesime praticate, a distanza alternata dall'una e dall'altra parte non maggiore di metri 50, delle nicchie nelle quali possano ricoverarsi almeno tre persone.

Art. 15. Le curve del tracciato nel tronco da Udine a Piani di Portis non potranno avere un raggio minore di metri 500, e nel tronco successivo da Piani di Portis a Pontebba, un raggio minore di metri 300.

Gli intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario saranno non minori di metri 100 nel primo, e di metri 60 nel secondo dei preindicati tronchi.

Il massimo delle pendenze viene stabilito del 9 per mille nel tratto da Udine ai Piani di Portis, e del 10 nel tratto dai Piani di Portis alla prossimità di Racolano. Nella restante parte dalla prossimità di Racolano a Pontebba, le pendenze saranno limitate al 16 per mille e solo per una dimostrata eccezionalità di circostanze, potrà questo limite eccedersi per qualche tratto, ma non mai sino a superare il 18 per mille.

Art. 16 Per la continuità delle comunicazioni ordinarie intersecate dalla ferrovia nei siti in cui la superficie naturale del terreno, od il livello delle strade intersecate hanno, rispetto alla ferrovia, una differenza di livello più o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sottovia o dei calcavia, sarà concesso lo stabilimento di passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di barriere disposte secondo la importanza loro.

Per le strade nazionali la larghezza libera del passaggio non potrà essere minore di metri 6. Si darà accesso a questi passaggi mediante rampe d'inclinazione più o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade.

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno coperte di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 17. Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e così collocate che la distanza fra le due successive non ecceda i metri 1200.

Art. 18. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi di acàcia o di spino bianco o con steccati di legno, secondo il caso, per tutta la sua lunghezza. Saranno dai concessionari piantati termini divisorii tra la proprietà stradale e quella limitrofa.

Art. 19. La massicciata, composta di ghiaia naturale o di pietrisco mondo di terra, delle migliori qualità, per la strada armata ad un solo binario avrà in base una larghezza non minore di metri 4 60, sarà alta centimetri 50 e disposta colle scarpe dell'uno per uno sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, cioè senza rinfianchi di banchine.

Nei tagli in roccia però la massicciata potrà essere contenuta fra muretti in calce, ed in tal caso la sua larghezza dovrà essere di metri 3 60.

Art. 20. L'armamento sarà fatto sopra traversine della lunghezza non minore di metri 2 60, spaziate mediamente non più di 0 90 da mezzo a mezzo se di legno dolce injettate, e di metri 2 50 spaziate mediamente 0 90 se di quercia o di larice rosso. Le traversine intermedie potranno essere semicilindriche colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza, per centimetri 12 e mezzo di grossezza in mezzo.

Quelle di congiunzione alla unione di due spranghe di regoli avranno le stesse misure di larghezza e di grossezza, ma questa grossezza sarà uniforme, cioè la sezione delle traversine sarà rettangolare.

Le traversine tutte saranno di legname sano e di essenza forte, a meno che non siano preparate con sostanze conservatrici.

Art. 21. Le guide di ferro avranno il peso non minore di 30 chilogrammi per metro corrente; sarà però tollerata una deficienza che non superi il 3 per cento restrittivamente al decimo della totale provvista.

Le spranghe di queste guide avranno la lunghezza di metri 5 e centimetri 40 o 6 e 30, corrispondenti alla spaziatura di 6 o 7 traversine.

Le spranghe delle guide saranno riunite fra loro col sistema delle stecche inchiavardate (*éclisses*) e poggieranno alle estremità sopra piastrelle di ferro.

Art. 22. Le spranghe saranno fissate sulle traverse col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata (*crampons*).

Essi dovranno essere di buona qualità e ben lavorati.

Art. 23. Gli sviatoi per passaggi dall'uno all'altro binario dovranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi adottati.

Art. 24. Le stazioni secondo la maggiore o minore importanza loro, oltre al raddoppio dei binari coi necessari sviatoi, devono essere provvedute delle piattaforme, gru, bilancie, vasche d'acqua per alimentare le caldaie e di quanto possa occorrere per il pubblico servizio delle stazioni medesime.

Tutto questo materiale sarà di buona qualità e costrutto secondo i migliori modelli.

Art. 25. Le sale di aspetto saranno mobiliate con comodità e decoro sufficiente e proporzionato alla importanza delle stazioni ed alla classe delle sale medesime.

Le stazioni dovranno sempre, oltre agli altri mobili d'ufficio, essere provvedute di un orologio collocato in modo ostensibile al pubblico.

Art. 26. Si dovrà dal concessionario stabilire lungo tutta la strada ferrata una linea di telegrafia elettrica per l'esclusivo servizio della strada medesima e secondo il sistema che sarà da esso proposto ed approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Sulla stessa palificazione, il Governo avrà facoltà di collocare ed esercitare a tutte sue spese altri fili per la propria corrispondenza ufficiale e per gli usi del commercio.

Art. 27. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di un commissario tecnico.

Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere, per mezzo di ispezioni del commissario stesso o di altri ufficiali d'arte da lui dipendenti, se siano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni della convenzione e del presente quaderno d'oneri, e di esigere che i concessionari non se ne discostino. Quando sull'esecuzione di alcune opere insorgessero differenze fra il concessionario ed il commissario governativo, queste saranno deferite al Ministero dei Lavori Pubblici e dal medesimo decise.

Art. 28. Il concessionario prima dell'apertura al pubblico sia dell'intera linea che di un tronco di essa, dovrà aver provveduto ed avere esistente sul luogo ogni specie di materiale mobile necessario per un completo servizio della strada, e così di locomotive, vagoni per viaggiatori e per bagagli, vagoni o carri per merci, scoperti e coperti, carri matti o trucchi per trasporto delle vetture ordinarie, vagoni appositi per il trasporto dei cavalli od altro bestiame grosso e minuto, tanto per il servizio ordinario che per il servizio cumulativo.

Art. 29. Tutto questo materiale dovrà essere della migliore qualità e costrutto secondo i migliori modelli.

Art. 30. Le vetture di ogni classe pei viaggiatori devono essere coperte.

Quelle di prima e di seconda classe saranno chiuse lateralmente da invetriate; quelle di terza dovranno essere almeno munite lateralmente da cortine di cuoio.

Si potranno stabilire vetture miste, i cui compartimenti avranno le condizioni delle classi cui appartengono.

Art. 31. Le caldaie delle locomotive saranno assoggettate alle prove di resistenza indicate dalle buone regole d'arte.

Art. 32. Il numero delle locomotive e dei veicoli, non che di ogni altra specie di materiale mobile e fisso, di cui dovrà essere provveduta la linea prima di aprirla al pubblico esercizio, dovrà stare in giusta proporzione con l'estensione della linea medesima e col probabile movimento massimo che si determinerà sopra di essa.

Nel chiedere l'apertura della linea, il concessionario dovrà indicare il numero delle locomotive e veicoli con cui intende aprirla al pubblico esercizio. Egli si assoggetterà a portarvi quegli aumenti che fossero dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciuti necessari, e dovrà anche in seguito provvederne quella maggiore quantità che fosse richiesta dal crescente movimento dei viaggiatori e delle merci.

Art. 33. Le macchine ed i veicoli che in qualunque occasione venissero dai commissari del Governo riconosciuti in istato da renderne l'uso pericoloso, non potranno essere tenuti in servizio.

TITOLO III — *Stipulazioni diverse.*

Art. 34. La concessione è fatta per anni 99 a decorrere dalla data della legge che approva la concessione.

Art. 35. Una metà della cauzione indicata nell'articolo 2 verrà restituita al concessionario quando egli giustificherà di avere eseguiti tanti lavori per un ammontare triplo della somma a restituirsi; l'altra metà quando, dopo ultimati i lavori, sarà eseguito il collaudo definitivo dalla vigente legge prescritto.

Art. 36. E concessa l'introduzione dall'estero in franchigia di dogana di tutti i *rails*, cuscinetti, stecchetti, cangiamenti di via, ed altri meccanismi del materiale fisso necessario al l'armamento della strada, non che delle macchine locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista per l'esercizio della strada, per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 37. Tutti i contratti ed atti qualsiansi che il concessionario stipulerà relativamente ed esclusivamente alla concessione della linea concessa saranno soggetti al diritto fisso di lira una italiana ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 38. L'imposta fondiaria sarà valutata per i terreni e per i fabbricati in base al disposto dell'articolo 283 della vigente legge sui lavori pubblici.

Art. 39. I monumenti che potranno essere scoperti nella esecuzione dei diversi lavori della ferrovia non dovranno essere menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano tolti onde non impedire la esecuzione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, oggetti d'arte, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in generale si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 40. Compiuta la linea, il Governo ne farà eseguire il collaudo nel modo prescritto dall'articolo 258 della vigente legge sui lavori pubblici, ed il concessionario adempirà da parte sua a quanto è prescritto dal successivo articolo 259. Dovrà inoltre far redigere e presentare al Ministero un esatto piano ed i profili longitudinale e trasversali della ferrovia eseguita, osservando in tale redazione le norme generali che dal Ministero verranno stabilite.

Art. 41. Dalla data della concessione fino al giorno in cui tutta la linea sarà aperta all'esercizio, il concessionario, in corrispettivo delle spese di sorveglianza sostenute dal Governo, dovrà versare nelle Casse dello Stato la somma di lire 12,000 all'anno, mercè cui sarà liberato da ogni obbligo di rimborso.

Dal giorno dell'apertura all'esercizio in poi e sino al termine della concessione, sarà pagata annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire 60 per ciascun chilometro di strada in esercizio.

Art. 42. Qualora, in conseguenza di avvenimento qualunque o per causa di forza maggiore, l'esercizio di un tratto qualsiasi della strada ferrata avesse a ritrovarsi interrotto, e questa interruzione per negligenza del concessionario venisse a protrarsi più di quanto sarebbe assolutamente necessario per porvi riparo, sarà proporzionalmente sospesa l'applicazione della guarentigia.

Art. 43. Il servizio della ferrovia per i viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero di treni e cogli orari che, sentito il concessionario nelle sue proposte, verranno dal Ministero determinati.

Art. 44. Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci sulla linea predetta saranno applicate le stesse tariffe che ora sono in vigore sulle ferrovie dell'Alta Italia, salve le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottate per la rete dell'Alta Italia e che il concessionario si obbliga di accettare.

Altrettanto dicasi per i diritti a percepirsi per spese accessorie, come quello di caricamento, scaricamento, deposito e magazzinaggio.

Art. 45. Il servizio di posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo sarà fatto gratuitamente dal concessionario sotto l'osservanza delle norme indicate nell'articolo 48 del citato capitolato 30 giugno 1864 colla Società dell'Alta Italia.

Art. 46. Dopo 20 anni dalla data dell'apertura della ferrovia all'esercizio, il Governo avrà la facoltà di riscattare la concessione mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondersi semestralmente sino al termine della concessione.

Art. 47. Per determinare il prezzo di tale riscatto si prenderanno gli introiti netti annui ottenuti durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo notificò l'intenzione di riscattare la ferrovia, se ne dedurranno gli introiti netti dei due anni meno proficui e si prenderà la media degli introiti dei cinque anni restanti.

Questo introito netto medio costituirà l'ammontare della rendita annua che verrà pagata semestralmente al concessionario per tutti gli anni che rimarranno a trascorrere al termine della concessione.

Art. 48. Nel caso previsto dai due precedenti articoli, come pure quando il Governo prendesse possesso della ferrovia soltanto alla scadenza della concessione, dovrà la stessa essere consegnata in buono stato di manutenzione colle sue dipendenze, attinenze, stazioni, tettoie, uffici di percezione, case cantoniere e di guardia ed ogni altro edifizio non meno che i meccanismi fissi, ed in generale tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione speciale od immediata la manutenzione della strada ed il servizio di trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Art. 49. Se durante gli ultimi cinque anni precedenti la scadenza il concessionario non si porrà in grado di soddisfare esattamente al disposto dell'articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada e valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 50. I mobili delle stazioni, ed in generale tutti gli oggetti non cadenti in proprietà del Governo in virtù dell'articolo 48 verranno rilevati dal Governo, purchè riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada, a prezzo di estimo, e pagati nei 3 mesi successivi alla consegna.

Art. 51. Se nel periodo fissato all'articolo 6, il concessionario non avesse dato esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto constare d'impedimenti di forza maggiore ed ottenuta una proroga per l'adempimento delle medesime, s'intenderà di pieno diritto decaduto dalla concessione senza che occorra alcuna costituzione in mora, e si applicheranno le disposizioni della vigente legge sui lavori pubblici.

Art. 52. Il concessionario non potrà reclamare per il fatto di modificazioni che potessero essere introdotte nei diritti di pedaggio e nelle tariffe doganali o di strade ferrate attualmente in vigore o che potessero stabilirsi in seguito.

Art. 53. Nei casi in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade nazionali, provinciali o comunali, o di canali e condotti di acqua per qualunque uso, che dovessero attraversare la strada ferrata che fa oggetto del presente capitolato, il concessionario non potrà mettere ostacolo a tali attraversamenti.

Saranno però prese tutte le disposizioni necessarie perchè non ne risulti alcun impedimento alla costruzione ed all'esercizio della strada ferrata, nè alcun danno o spesa al concessionario stesso.

Art. 54. Venendo costituita una Società anonima, non potranno essere ammessi sequestri sugli averi della Società stessa, suo capitale, interessi e dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò ed i creditori degli azionisti non potranno sotto alcun pretesto provocare la apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della Società, nè prendere ingerenza alcuna nella sua amministrazione. Dovranno anzi per l'esercizio dei loro diritti riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Art. 55. Nel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio, dovranno impiegarsi per un terzo almeno impiegati governativi addetti alle costruzioni o ad altri servizi dello Stato, e per un altro terzo militari congedati e volontari, purchè aventi i requisiti di età e di idoneità richiesti.

Art. 56. Tutte le contestazioni che potessero sorgere tra il Governo ed il concessionario in ordine all'eseguimento della presente concessione, saranno definite nei modi e nelle vie prescritte dalle leggi generali del Regno.

Art. 57. Ogni qualvolta, a termini di questo capitolato, intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, l'adempimento da parte del concessionario implica l'accettazione delle imposte condizioni o della data decisione, ed esclude ogni diritto del concessionario medesimo a ripetere indennità o compenso dal Governo per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni o decisioni.

Art. 58. Il concessionario o la Società anonima che gli verrà sostituita dovranno designare una persona per ricevere le notificazioni ed intimazioni che occorresse di indirizzar loro. La persona designata eleggerà il suo domicilio nella capitale del Regno.

In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificazione ed intimazione sarà valida quando venga fatta alla segreteria del tribunale civile della capitale.

Art. 59. Il concessionario è obbligato alla esatta osservanza delle condizioni generali stabilite nella vigente legge sui lavori pubblici, dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti che potranno in seguito venire promulgati e delle disposizioni speciali contenute in questo capitolato.

Art. 60. I sussidi e concorsi in danaro od in terreni, votati dalla provincia di Udine e da diversi comuni della provincia medesima, e per la riscossione dei quali non si assume dal Governo alcuna garanzia, sono devoluti al concessionario o suoi aventi causa, sotto l'osservanza delle condizioni alle quali i detti sussidi e concorsi furono allegati.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale a Roma oggi 6 maggio 1872.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

Il Concessionario, Direttore della Banca Generale
Antonio Allievi.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
G. DEVINCENZI.

Documento A

DEPOSITI AUTORIZZATI

N° 28 della quitanza

Avvertenza.

La presente quietanza deve essere firmata dal tesoriere e dal controllore, al quale spetta di consegnarla alla parte.

D-E-P-O-S-I-T-I — A-U-T-O-R-I-Z-Z-A-T-I

TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA

Io tesoriere sottoscritto dichiaro di avere ricevuto dalla Banca Generale, rappresentata dal signor Salimbeni Carlo, la somma di lire un *milione*, valore nominale di numero cinquanta cartelle della rendita di lire mille ciascuna, che, giusta l'ordine dell'Intendenza di finanza, la medesima Banca Generale, come sopra, mi ha versato a titolo di deposito per convenzione da stipularsi col Regio Governo per la concessione d'una strada ferrata da Udine alla Pontebba, il quale deposito verrà a suo tempo restituito a norma delle successive superiori disposizioni.

Visto e registrato al N°
Addì

Depositi in			
Oro. . . . . . L.	»		
Argento	»		
Biglietti di Banca	»		1,000,000 »
Polizze di fedi. .	»		
Effetti pubblici	» 1,000,000	»	
Valori diversi. .	»	»	

Roma, 17 maggio 1872.

Il Tesoriere
Firmato: **G. Barberis.**

Il Controllore
Firmato: **Mengarini.**

Il N. 858 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 4 gennaio p. p., n. 662, col quale fu instituita presso il Ministero della Pubblica Istruzione una Giunta consultiva di storia, archeologia e paleografia;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, reggente il Ministero della Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero dei consultori della Giunta consultiva di storia, archeologia e paleografia è portato a dieci.

Art. 2. Ai capi degli Istituti governativi che possono essere invitati dal Ministero alle tornate della detta Giunta, e che debbono sempre intervenirvi quando si trattino quistioni attinenti alla loro amministrazione, è aggiunto il direttore del Museo Egizio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 860 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 novembre 1868, portante la riforma delle tabelle relative all'armamento del Regio Naviglio;

Visto il Regio decreto 1° settembre 1870, portante una modificazione al disposto della lettera *F* della tabella n. 3, annessa al precitato decreto 8 novembre 1868;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sulla nave ammiraglia di forza navale sott'ordine potrà essere imbarcato uno scrivano del Commissariato Generale in aiuto del commissario di bordo della nave suddetta.

Resta con ciò abrogata ogni disposizione contraria alla presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

Il N. CCCXIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513;

Visto l'art. 2 del regolamento per la tassa sul bestiame da applicarsi nei comuni della provincia di Pesaro Urbino, approvato con Nostro decreto del 5 agosto 1869;

Visto il precessivo decreto Reale del 22 novembre 1871;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sorbolongo, emessa in adunanza del 22 ottobre 1871;

Vista la successiva deliberazione del 21 febbraio 1872 della Deputazione provinciale di Pesaro Urbino;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la deliberazione emessa dalla Deputazione provinciale di Pesaro Urbino in seduta del 21 febbraio 1872, con la quale si autorizza il comune di Sorbolongo a mantenere per l'anno 1872 la tariffa per la tassa sul bestiame, già in vigore nel precedente esercizio, permettendo che pei bovini sia ecceduto il limite massimo stabilito nell'art. 2 del precitato regolamento in lire 5, elevandolo fino a lire 7 50, e pei lanuti da lire 0 50 a lire 0 90.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Con Regio decreto 6 giugno 1872 è stata accettata la volontaria dimissione del commendatore Diego Tajani procuratore generale di Corte d'appello, nominato con decreto del 28 aprile ultimo consigliere della Corte di Cassazione di Napoli con grado ed onori di procuratore generale.

S. M. con decreto del 23 giugno 1872 sulla proposta del Ministro della Marina ha promosso gli ufficiali di 1ª classe nel corpo delle capitanerie di porto signori Dusmet Raffaele e Bertalà cav. Paolo a capitani di porto di 3ª classe coll'annuo stipendio di lire 4000 a partire dal 1° luglio 1872.

Con R. decreto in data 20 maggio p. p. sulla proposta del Ministro della Marina l'uffiziale di porto di 3ª classe Giuseppe De Pasquale venne collocato a riposo dietro sua domanda e per comprovati motivi di salute a partire dal 1° volgente mese.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

istituita in virtù del R. decreto 3 febbraio 1871, N. 34, pel trasferimento della sede del Governo in Roma.

Visto il R. decreto 30 giugno 1872 registrato alla Corte dei conti il 3 luglio, vol. 67 Decreti amministrativi, carte 55, col quale è espropriata porzione del monastero di S. Lorenzo in Pane Perna e l'annessavi ortaglia;

Visti gli articoli 7 ed 8 della legge 3 febbraio 1871, n. 33;

Visto l'atto giudiziario in data 10 corrente in forza del quale il detto Regio decreto venne notificato allo espropriato monastero, offrendosi la rendita attribuita ad esso immobile;

Visto l'articolo 5, lettera *M*, del regolamento 3 febbraio 1871 succitato,

Notifica

a chiunque possa avervi interesse pegli effetti ed a norma della prescrizione di che all'art. 52 e seguenti della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, estesa in Roma con Regio decreto 17 novembre 1870, n. 6000, che salvo le risultanze della finale constatazione di quell'immobile da eseguirsi con ministerio di perito giudiziario e di notaro, la rendita come sopra offerta è di lire tremila duecento novantatrè e centesimi settantotto (L. 3293 78)

Roma, 11 luglio 1872.

Per il Segretario della Commissione A. Moltedo. — *Il Presidente* Cappa.

Manifesto.

1° Il Ministero della Guerra rende noto che è aperto un nuovo concorso di ammissione alla Scuola di fanteria e cavalleria ed alla R. Militare Accademia.

2° I giovani che intendono concorrere all'ammissione in detti Istituti, non esclusi quelli che rimasero deficienti negli esami preliminari subiti nello scorso mese di giugno, dirigeranno franco di posta e non più tardi del 31 del prossimo agosto apposita domanda al Comando del distretto militare, presso del quale desiderano subire gli esami preliminari a senso dell'articolo 4° del regolamento approvato con R. decreto in data 28 gennaio 1872.

3° A tale domanda dovrà essere unito:

a) Atto di nascita;

b) Certificato di buoni costumi e buona condotta;

c) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale, nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati;

d) Assenso dei parenti del postulante per contrarre l'arruolamento volontario.

4° Le condizioni necessarie per poter concorrere all'accennata ammissione sono:

e) Essere regnicoli;

f) Aver compiuto l'età di anni 15, e non superata quella di anni 20, al 1° agosto pross.;

g) Aver tutte le condizioni di attitudine fisica richieste dalla legge e regolamento sul reclutamento dell'esercito per l'ammissione al servizio militare in qualità di volontario; salvo per la statura.

Debbono inoltre poter leggere i caratteri ordinari di stampa ad occhio nudo alla distanza minima di 25 centimetri dall'occhio.

h) Avere la statura di almeno 1 m. 44 a 15 anni, di 1 m. 48 a 16 anni, di 1 m. 52 a 17 anni, e di 1 m. 56 dai 18 in su.

5° Il giorno 1° settembre prossimo i candidati saranno sottoposti a visita medica presso il Comando di distretto al quale hanno diretta la domanda di ammissione; nel giorno 2 subiranno presso il Comando stesso l'esame preliminare di lettere italiane, e nel successivo giorno 3 quello di aritmetica.

6° Gli esami definitivi avranno luogo in Modena presso la Scuola di fanteria e cavalleria nel mese di ottobre nei giorni da stabilirsi.

7° I soldati e sott'ufficiali dell'esercito, non esclusi gli individui appartenenti alla seconda parte del contingente di 1ª categoria della classe 1850 e 1851, possono pur concorrere a questa nuova ammissione purchè non superino l'età di anni 23 al 1° del prossimo agosto.

8° Detti militari faranno pervenire per via gerarchica al Comando del distretto in cui si trovano l'apposita domanda di ammissione coi prescritti documenti, ai quali uniranno la dichiarazione dei propri parenti di obbligarsi a pagare le spese necessarie per l'ammissione e mantenimento negli accennati Istituti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Esami d'idoneità ai posti di scrivano giornaliero.

Si fa noto che il giorno ventidue corrente mese avrà luogo presso il Ministero delle Finanze, in Firenze, l'esame d'idoneità prescritto per l'assunzione ai posti di scrivano giornaliero negli uffici dell'Amministrazione centrale.

L'esame consisterà nelle seguenti materie:

a) Componimento italiano;

b) Risoluzione di un quesito d'aritmetica fino alla regola del tre inclusivamente;

c) Saggio di calligrafia;

d) Formazione di prospetti statistici.

Gli aspiranti, per essere ammessi agli esami, dovranno presentare domanda non più tardi del giorno 21 corrente mese al Ministero delle Finanze, Segretariato Generale, in Firenze, e provare con regolari documenti:

a) Lo stato di famiglia;

b) Di aver compiuto l'età d'anni 18 e non aver superata quella di 40, e di essere cittadini italiani;

c) Di essere celibi;

d) Di avere tenuto sempre una buona condotta morale.

I sotto ufficiali e carabinieri congedati dopo tredici anni di servizio hanno titolo di preferenza.

I servizi prestati nell'esercito o nelle amministrazioni sia pubbliche che private dovranno essere giustificati con opportuni certificati.

Gli aspiranti dovranno inoltre corredare le istanze di tutti quei documenti che valgano ad attestare gli studi percorsi ed indicare in esse il luogo dell'attuale loro residenza.

I concorrenti ammessi all'esame ne riceveranno opportuno avviso.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Circolare

Ai signori Prefetti Presidenti dei Consigli provinciali scolastici risguardante gli studenti liceali chiamati sotto le armi per gli esercizi trimestrali.

Roma, addì 3 luglio 1872.

Il Ministero della Guerra ha fatto consapevole il sottoscritto che fra gli inscritti alla seconda parte dei contingenti ... e la prima categoria delle classi 185 e 1851, che furono testè chiamati per tre mesi sotto le armi, sono parecchi giovani, i quali devono nella prossima sessione presentarsi agli esami di licenza liceale o godono un assegno liceale, ed invoca un provvedimento che li salvi dal danno che loro arrecherebbe l'adempimento di un obbligo imposto dalla legge.

Il sottoscritto ha perciò deliberato che i candidati alla licenza liceale, che si trovano nella predetta condizione, siano ammessi agli esperimenti nella sessione straordinaria dell'ottobre, con facoltà di riparare le prove fallite in una sessione apposita, che avrà luogo nel dicembre successivo, e che a quelli che godono un assegno si continui a rilasciare l'attestato di presenza all'Istituto per il pagamento delle rate bimestrali.

Sia cura adunque della S. V. Ill.ma notificare a chi interessa questa disposizione, che tornerà gradita perchè benefica e giusta.

Per il Ministro: Rezasco.

(Si pregano gli altri periodici a voler riprodurre la presente circolare).

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Si fa noto che sono attualmente interrotti i cordoni telegrafici sottomarini fra gli Stati Uniti e l'isola di Cuba. I telegrammi per questa destinazione inviansi per posta da New-York o a mezzo di un servizio speciale di vapori stabilito dalle Compagnie proprietarie dei cordoni. In quest'ultimo caso i telegrammi sono indirizzati e tassati come se la trasmissione fosse avvenuta per telegrafo e l'ulteriore inoltro a destino è fatto a rischio dei mittenti.

Si fa noto inoltre che essendo ora compiuti i lavori di riparazione del cordone transatlantico franco americano la corrispondenza per l'America si può nuovamente istradare per la via di Brest (Francia) che è la meno costosa.

Firenze, 10 luglio 1872.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Il 7 luglio corrente in Bagnacavallo (provincia di Ravenna) è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico con orario limitato di giorno.

Firenze, 8 luglio 1872.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Il giorno 7 andante è stato attivato al servizio del Governo e dei privati l'ufficio telegrafico esistente alla stazione di Palo (provincia di Roma).

Firenze, 9 luglio 1872.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nel giorno 9 luglio fu celebrata a Nassau la solenne inaugurazione del monumento di Stein. Verso le ore undici e mezzo antimeridiane l'Imperatore Guglielmo comparve nel castello della contessa Kielmansegge, dove erano radunati gli eccelsi ospiti della festa. S. M. salutò il presidente del Reichstag, signor Simpson; quindi si trattenne lungamente coll'inviato americano, signor Bancroft, ricordando come Stein fosse quegli che accese la prima scintilla dell'unificazione germanica. Giunsero poco dopo l'imperatrice e il principe ereditario.

Sull'una pomeridiana fu eseguita la cerimonia dello scoprimento. Il presidente Simpson fece brevi cenni storici intorno al monumento; appena pronunziate le ultime parole dell'allocuzione, cadde il velame. Quindi l'oratore della festa, signor Sybel, ricordò i meriti eminenti di Stein verso la Prussia e la Germania. Disse che, col rinnovamento politico della patria comune, e colle ultime riforme nell'ordine amministrativo e nella pubblica istruzione, l'età presente ha compiuto le più ardite speranze di Stein. L'oratore conchiuse con un *evviva* all'imperatore, ripetuto entusiasticamente dagli astanti.

Fu nella seduta dell'8 dell'Assemblea nazionale francese che il ministro delle finanze presentò il progetto di legge per il prestito dei tre miliardi. Il testo di esso corrisponde alla versione che ce n'ha trasmessa il telegrafo. Il *Journal des Débats* si congratula che coll'articolo 8 il governo chieda l'autorizzazione di poter stipulare colla Banca di Francia ed altri stabilimenti di credito delle convenzioni speciali destinate ad agevolare le anticipazioni dei versamenti e quindi ad accelerare lo sgombro del territorio.

L'esposizione motivata che precede il progetto del prestito è intesa a dimostrare che conviene per ogni aspetto di non differire soverchiamente la emissione del prestito e il cui successo può fin d'ora essere oggetto di speranze legittime. »

Spiegata la ragione di queste speranze sul fondamento delle imposte votate e della condotta patriotica dell'Assemblea e del paese, la esposizione conchiude così:

« Appena rimessa in possesso di se medesima, la nazione colle sottoscrizioni al prestito dell'anno scorso vi offrì più di quello che domandavate. Essa porrà il suo orgoglio, non dubitatene, a procurarsi quest'anno i mezzi di accelerare l'affrancazione definitiva del nostro territorio.

« Quando alle nazioni che ci osservano e constatano che in meno di 18 mesi all'indomani dei nostri disastri noi siamo riusciti con sforzi comuni a ristabilir l'ordine, il lavoro e il credito, queste nazioni, diciamo noi, che sanno esser nostro primo desiderio il mantenimento della pace, non resteranno indifferenti e inattive avanti al grande spettacolo della ricostituzione della Francia e grazie alla certezza di un impiego fruttifero del loro capitali uniranno i loro sforzi ai nostri per compiere la più grande intrapresa che sia stata fin qui tentata. »

Del resto l'Assemblea francese continua ad occuparsi della tassa sulla cifra degli affari senza che sia ancora deciso a quale fra le due proposte, a questa della tassa sulla cifra degli affari, o a quella sulle materie prime, sarà data la preferenza.

Fra gli articoli più notevoli che la stampa liberale parigina continua a pubblicare contro il progetto di imposta sulle materie prime, è notevole il seguente del *Journal des Débats:*

« Un fatto sul quale non esiste più ombra di dubbio si è che il prodotto dell'imposta sulle materie prime dipende essenzialmente, per più anni ancora, dal risultato delle negoziazioni da aprirsi colle potenze straniere.

« Il signor Thiers è pieno di fiducia in questi negoziati. Egli è « sicuro di un completo successo. » Ove ha egli attinta questa convinzione? A quali informazioni appoggia questa sicurezza?

« Oggi non v'è più segreto diplomatico su di ciò. Ciascuno sa che gli Stati ai quali ci vincolano trattati di commercio non ammettono *menomamente* l'interpretazione sulla quale il governo fonda la sua argomentazione. Ciascuno sa che questi Stati dividono completamente il modo di vedere della Commissione, quale fu sostenuto da' suoi membri e svolto da Buffet nella seduta di venerdì.

« Questa interpretazione è la seguente: L'articolo 9 dei trattati di commercio non ci dà il diritto di colpire al loro ingresso in Francia le materie prime, o i prodotti esteri fabbricati, con diritti nuovi o più elevati di quelli delle tariffe convenzionali, fuorchè in quanto e così a lungo che le stesse materie non saranno state colpite *all'interno* d'un eguale diritto di accisa o di consumo.

« Il grande errore dei protezionisti è di confondere i diritti d'accisa con quelli di dogana o d'importazione.

« I Governi europei hanno tutti dichiarato reiterate volte al nostro ministro degli affari esteri che essi non possono ammettere altra interpretazione che la precedente. La conseguenza inevitabile di questa dichiarazione, che i plenipotenziarii esteri hanno rinnovata venerdì scorso in occasione del solito ricevimento del signor Rémusat, è d'impedirci d'imporre le materie prime al loro ingresso in Francia, perchè noi non possiamo colpire di nuovi diritti d'accisa all'interno la maggior parte degli articoli che dovrebbero fornire allo Stato gl'introiti promessi.

« Il trattato di Francoforte accorda alla Germania in materia commerciale il trattamento della nazione più favorita fra i sei Stati seguenti: Austria, Italia, Belgio, Inghilterra, Paesi Bassi e Svizzera. Gl'interessi della Germania sono adunque su questo punto identici a quei dei paesi summenzionati, e possiamo essere certi che essa farà causa comune con loro. Nessun dubbio si potrebbe avere a tale riguardo.

« Nè l'Austria, nè l'Olanda, nè l'Italia, nè la Prussia, nè l'Inghilterra, nè la Spagna dividono le vedute del signor Thiers. Crediamo di poterlo affermare nel modo più positivo. Indipendentemente dalle considerazioni politiche, sulle quali non vogliamo insistere in questo momento, come si può nutrire l'illusione di credere che le potenze straniere accorderanno per la via di negoziati ciò che dichiarano anticipatamente essere contrario ai trattati? »

Fra i componenti la colonia italiana di Vienna si sono raccolte lire 178 82 a favore dei danneggiati dalla inondazione del Po.

Il nostro concittadino Giacomo Fano, membro della Camera di commercio e direttore della Società Italiana di beneficenza in Trieste, ha elargito lire 200 a favore dei danneggiati dall'inondazione del fiume Po.

CAPITANERIA DI PORTO

del compartimento marittimo di Porto Maurizio.

Per gli effetti di cui all'articolo 136 del vigente Codice per la marina mercantile si rende noto che il giorno 19 maggio p. p. nelle acque di Laigueglia venne ricuperata una botte di legno, in buono stato, della capacità di litr. 400 circa, marcata M.

Chiunque vantasse diritti a siffatto ricupero, dovrà farli valere a questa capitaneria di porto.

Porto Maurizio, 2 luglio 1872.

Il Capitano di porto: G. Magliano.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 10.

Oro 114

New-York, 10.

La Convenzione democratica di Baltimora approvò il programma della convenzione di Cincinnati, ed ha scelto Greely a candidato per la presidenza e Brown a candidato per la vicepresidenza.

Madrid, 10.

Dicesi che il Re andrà in agosto ai bagni di Santander.

Nulla è ancora deciso circa il viaggio di S. M. nelle provincie basche.

La *Correspondencia* dice che il Tesoro ricevette oggi un'anticipazione di 50 milioni di reali coll'interesse del 6 70 all'anno. Il Tesoro ha pure ricevuto un'altra proposta per l'anticipazione di 100 milioni di reali coll'interesse annuo del 9 per cento.

Lo stesso giornale crede priva di fondamento la notizia relativa ad un preteso progetto di matrimonio della contessa di Girgenti col principe Augusto di Portogallo.

Il *Tiempo* assicura che il maresciallo Serrano decise di rientrare nella vita privata.

Berlino, 11.

La *Corrispondenza Provinciale*, parlando della Convenzione colla Francia, dice che la Germania non fu indotta a conchiuderla dal desiderio di entrare più presto in possesso dell'indennità della guerra, ma soltanto dalla convinzione che il desiderio e l'offerta della Francia di addivenire ad un nuovo trattato erano un indizio ed una garanzia di una politica pacifica da parte di questa potenza.

La *Gazzetta della Croce* annunzia che il governo francese rispose alla domanda di un gabinetto europeo circa il luogo di riunione del futuro Conclave, non esservi motivo di dubitare che il Conclave non possa eleggere a Roma con piena libertà, ma che, nel caso contrario, la Francia non prenderà alcuna decisione se prima non si sarà posta d'accordo colle potenze interessate.

Berlino, 11.

Il Principe Imperiale partì ieri da Ems per Schwalbach per restituire la visita alla Principessa Margherita.

Versailles, 11.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Deseilligny difende l'imposta sulla cifra degli affari. Il suo discorso è molto applaudito.

Goulard replica.

La Camera respinge con 361 voti contro 310 un emendamento di Ducarre che approvava in massima l'imposta sulla cifra degli affari.

Parecchi deputati vanno a complimentare Thiers pel risultato di questa votazione.

Pau, 11.

Una dozzina di spagnuoli, che andavano in cerca di viveri, attaccò improvvisamente sulla frontiera alcuni pastori francesi. Due di questi rimasero feriti. Gli aggressori sono inseguiti.

Nancy, 11.

Il palazzo della prefettura di Metz ed i grandi molini che vi esistevano accanto furono distrutti questa notte da un incendio.

Borsa di Vienna — 11 luglio.

	10	11
Mobiliare	327 50	327 10
Lombarde	207 —	206 50
Austriache	333 —	335 50
Banca Nazionale	850 —	847 —
Napoleoni d'oro	8 88	8 87
Cambio su Londra	111 20	111 20
Rendita austriaca	71 75	71 30
Id. id. in carta	64 60	64 25

Borsa di Parigi — 11 luglio.

	10	11
Rendita francese 3 0[0	53 82	53 95
Rendita francese 5 0[0	84 55	84 50
Rendita italiana 5 0[0	66 20	66 15
Consolidato inglese	92 11[16	92 9[16
Ferrovie Lombardo-Venete	476 —	475 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	257 —	258 —
Ferrovie Romane	122 —	123 —
Obbligazioni Romane	175 —	175 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	199 50	201 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 50	207 50
Cambio sull'Italia	8 1[4	8 1[4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	474 —	475 —
Azioni id. id.	708 —	680 *
Londra, a vista	— —	25 30
Aggio dell'oro per mille	2 —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

* Cupone staccato.

Borsa di Berlino — 11 luglio.

	10	11
Austriache	202 1[4	202 1[8
Lombarde	125 1[2	125 1[8
Mobiliare	197 3[4	197 1[2
Rendita italiana	66 1[4	66 1[8
Banca franco-italiana	—	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Londra — 11 luglio.

	10	11
Consolidato inglese	92 3[4	92 3[4
Rendita italiana	65 1[4	65 3[8
Turco	53 7[8	53 7[8
Spagnuolo	29 1[8	29 1[8

Chiusura della Borsa di Firenze — 12 luglio.

	11	12
Rendita 5 0[0	71 98 1[2	72 37 1[2
Napoleoni d'oro	21 65	21 65
Londra 3 mesi	27 27	27 27
Francia, a vista	108 50	108 50
Prestito Nazionale	82 70	82 75
Azioni Tabacchi	728 —	728 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	518 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	469 —	469 —
Obbligazioni id.	225 —	226 50
Buoni Meridionali	582 —	583 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1632 —	1609 —

Tendenza buonissima.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 10 luglio 1872 (ore 16 10).

Mare sempre tranquillo e venti leggieri di Nord. Barometro leggermente oscillante. Leggieri turbamenti atmosferici nel giorno e nella notte decorsa in qualcuna delle nostre stazioni. Stamane cielo sereno in quasi tutto il Nord della penisola e in Sardegna, coperto o nuvoloso nel centro, nel Sud e in Sicilia. Lo stato meteorologico d'Italia si manterrà generalmente buono.

Firenze, 11 luglio 1872.

Tempo bello e calmo con venti leggieri di Nord in tutta Italia, pressioni aumentate in media di 2 mm. La temperatura più bassa osservata stamane alle 8 nelle nostre stazioni è stata di 17 gradi centigradi ad Aosta e la più alta di 29 a Cozzo Spadaro presso il Capo Passaro. Ieri nel pomeriggio pioggia a Firenze. Ieri sera tempo minaccioso per tre ore a Venezia. Continua il dominio del buon tempo.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 11 luglio 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 6	761 7	761 9	764 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 6	28 7	28 0	22 0	Termometro
Umidità relativa	64	45	44	84	Massimo = 29 4 C. = 23 7 R.
Umidità assoluta	12 29	13 44	12 43	16 51	Minimo = 17 1 C. = 13 6 R.
Anemoscopio	N. 0	SO. 3	O. SO. 10	S. 0	
Stato del cielo	10. belliss.	9. bello pochi cumuli	9. bello qualc. cirro	10. chiariss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 12 luglio 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1 luglio 72	—	72 05	72 02 1[2	72 20	72 15	—	—	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	83 —	82 70	— —	— —	— —	— —	
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	83 50
Obblig. Beni Eccl. 5 0[0	»	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0[0	1 luglio 72	537 50	508	507 —	—		— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 72	—	73 40	73 30		— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	71 80	71 75	— —		— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 50	71 30	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 luglio 72	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	1635	1630	1640	1635	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000					— —	— —	—
Banca Generale	»	500	563	562 50	564 —	563 1[2	— —	— —	
Banca Italo-Germanica	»	500	—	— —		— —	— —	—	624
Azioni Tabacchi	»	500	—	— —	— —	— —	— —	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	135
Obbligazioni dette	1 luglio 72	500	— —	—	— —	— —	— —	— —	194
Strade Ferrate Merid.	»	500	458 —	467	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	709 —	705 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	517 —	516 75	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	220 —	216 —	— —	—	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	—
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	107 10	107 —
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	27 26	27 24
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	—
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		21 63	21 61
				Sconto di Banca 5 0[0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. it. 5 0[0 72, 72 2 1[2 contanti; 72 15, 72 20 fine corr.
Prestito Romano, Blount 71 80, 71 75.
Detto Rothschild 71 30, 71 50.
Credito Immobiliare 516 75.

Il Deputato di Borsa: Antonio Vittoni. — *Il Sindaco:* A. Marchionni.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO

Deliberatasi dalla comunale Amministrazione la sistemazione e rinnovazione della piazza della Cancelleria, con marciapiedi avanti il palazzo ivi esistente, incondottamento delle acque dei tetti dei fabbricati laterali e costruzione di chiavicotti normali per raccogliere gli scoli dei fabbricati suddetti, lavori previsti per la somma di lire 45704 68; si fa noto che ad un'ora pomeridiana del giorno 17 luglio corrente, stante l'abbreviazione de' termini concessa dalla Regia prefettura, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del ff. di sindaco, o chi per esso, si aprirà la gara dell'asta per accensione di candela a forma dell'articolo 94 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852, ed alle condizioni seguenti:

1° I lavori dovranno essere compiuti nel perentorio termine di mesi sei lavorativi decorribili dalla ricevutane consegna, la quale avrà luogo dopo stipulato il contratto;

2° Ogni offerente per essere ammesso all'asta dovrà presentare i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede del deposito eseguito nella Cassa comunale di lire 4570 a garanzia dell'offerta, e di lire 500 per le spese di aggiudicazione;

3° Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, è fin d'ora stabilito ad un'ora pomeridiana del 23 luglio suddetto;

4° Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo;

5° Il piano d'esecuzione col relativo capitolato sono ostensibili nella segreteria comunale, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 11 luglio 1872.

3360 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO

Volendosi concedere in appalto i lavori occorrenti per la sistemazione della via di Panisperna, con costruzione dei marciapiedi laterali e sottoposti chiavicotti atti a raccogliere gli scoli delle case adiacenti, e riduzione dei vani terreni, ed altro, per la prevista somma di L. 30,645 37, si previene il pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 17 luglio corrente, stante l'abbreviazione de' termini concessa dalla R. Prefettura, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del ff. di sindaco, o chi per esso, si aprirà la gara dell'asta per accensione di candela, a forma del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n° 5852, ed alle condizioni seguenti:

1. I lavori dovranno essere compiuti nel perentorio termine di giorni cento lavorativi decorribili dalla ricevutane consegna, la quale avrà luogo dopo stipulato il contratto.

2. Ogni offerente, per essere ammesso all'asta, dovrà presentare i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede del deposito eseguito nella cassa comunale di L. 3065 a garanzia dell'offerta, e di L. 1000 per le spese di aggiudicazione.

3. Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, è fin d'ora stabilito ad un'ora pomeridiana del 23 luglio suddetto.

4. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo.

5. Il piano d'esecuzione col relativo capitolato sono ostensibili nella segreteria comunale dalle ore 9 ant. alle 4 pom. di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 11 luglio 1872.

3361 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO

Dovendosi sistemare un tratto del piano stradale della via della Polveriera, costruirvi i sottoposti chiavicotti atti a raccogliere gli scoli dei casamenti che la fronteggiano, ridurre i vani terreni, ed altro, per cui è prevista la somma di L. 12,000; si previene il pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 17 luglio corrente, stante l'abbreviazione de' termini concessa dalla R. prefettura, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio e sotto la presidenza del ff. di sindaco, o chi per esso, si aprirà la gara dell'asta per accensione di candela a forma dell'articolo 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, ed alle condizioni seguenti:

1° I lavori dovranno esser compiuti nel termine perentorio di giorni sessanta lavorativi, decorribili dalla ricevutane consegna, la quale avrà luogo dopo stipulato il contratto.

2° Ogni offerente per essere ammesso all'asta dovrà presentare i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede del deposito eseguito nella cassa comunale di L. 1200 a garanzia dell'offerta, e di L. 300 per le spese di aggiudicazione.

3° Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, è fin d'ora stabilito ad un'ora pomeridiana del 23 luglio suddetto.

4° Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo.

5° Il piano d'esecuzione col relativo capitolato sono ostensibili nella Segreteria comunale dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 11 luglio 1872.

3362 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO

Dovendosi sistemare e lastricare la via delle Fratte, ed i vicoli dei Fienaroli e Cisterna, e costruirvi le chiaviche normali e secondarie, lavori previsti per la somma di L. 14835 84; si previene il pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 17 luglio corrente, stante l'abbreviazione dei termini concessa dalla R. Prefettura, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del ff. di sindaco, o chi per esso, si aprirà la gara dell'asta per accensione di candela, a forma dell'articolo 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e alle condizioni seguenti:

1° I lavori dovranno esser compiuti nel perentorio termine di mesi tre lavorativi, decorribili dalla ricevutane consegna, la quale avrà luogo dopo stipulato il contratto.

2° Ogni offerente per essere ammesso all'asta dovrà presentare i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede del deposito eseguito nella cassa comunale di L. 1480 a garanzia dell'offerta, e di L. 300 per le spese di aggiudicazione.

3° Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, è fin d'ora stabilito ad un'ora pomeridiana dei 23 luglio suddetto.

4° Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo.

5° Il piano d'esecuzione col relativo capitolato sono ostensibili nella Segreteria comunale dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 11 luglio 1872.

3363 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

N° 183.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SEGRETARIATO GENERALE

Avviso d'asta.

Alle ore 10 ant. di martedì 30 luglio corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il segretario generale, si addiverrà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto della provvista di miriagrammi 40,000 di legna da ardere per servizio di questo Dicostero, rilevante in totale a L. 11,200.

Cioè: Legna *petagnolo di quercia* della lunghezza non maggiore di 30 centimetri . . . . . Miriagrammi 20000
Id. *squarto di quercia* della lunghezza non maggiore di 50 centimetri . . . . . „ 15000
Fascinette . . . . . „ 5000

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare le loro offerte, *escluse quelle per persona da dichiararsi*, su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, al predetto Segretariato Generale negl'indicati giorno ed ora, in cui la provvista surriferita sarà deliberata a favore del miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'appalto resta vincolato all'osservanza del capitolato in data 14 maggio 1872, visibile in questo Dicastero nella sala degli incanti.

Le spedizioni di tale provvista saranno dirette nei locali del Ministero anzi citato.

La provvista dovrà farsi a misura delle richieste nella quantità di 3 a 4000 miriagrammi caduna.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima depositare lire mille in danaro o lire 70 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato, che verranno restituite all'appaltatore tosto che le consegne raggiungeranno il quarto di combustibile da provvedersi.

Il relativo contratto si stipulerà entro giorni otto da quello dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo di deliberamento, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta fin d'ora fissato a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Roma, 12 luglio 1872.

Per detto Ministero

3356 A. VERARDI, *Caposezione.*

Intendenza Militare della Divisione di Verona

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto, si notifica che dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, si procederà in Verona, addì 16 luglio andante, all'ora una pom., nel locale dell'ufficio suddetto, sito in corso Vittorio Emanuele al n° 2019, primo piano, avanti il reggente l'ufficio medesimo, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti della provvista del

Frumento occorrente pei panifici militari sottodescritti.

L'appalto sarà diviso in lotti come segue:

Indicazione dei panifici militari	Grano da provvedere		Diviso in lotti		Prezzo di base d'asta per caduu quintale	Somma per cauzione di caduu lotto	EPOCHE stabilite per le consegne da farsi in tre rate eguali
	Qualità	Quantità dei quintali	Num.	Quantità per ciascun lotto			
Verona	Nostrale	2000	20	100	L. 37	L. 300	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Brescia	Idem	2000	20	100	L. 37	» 300	

NB. *Il frumento dovrà essere del raccolto dell'anno* 1871.

I capitoli generali e speciali che servono di base a detto appalto sono visibili nell'ufficio suddetto e presso tutte le Intendenze militari. I campioni sono visibili presso questa Intendenza militare ogni giorno dalle 10 ant. alle 4 pom.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, a loro piacimento.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere all'ufficio d'Intendenza militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto nelle Casse dei Depositi e Prestiti o nelle Tesorerie provinciali, di una somma in contanti od in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, eguale all'ammontare della cauzione sovra specificata. Queste cartelle saranno ricevute per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositate.

Il suddetto deposito provvisorio verrà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva, secondo le vigenti prescrizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti agli appalti di presentare anche i loro partiti a qualunque ufficio di Intendenza militare. Di questi ultimi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza militare pel giorno dello incanto prima dell'apertura della scheda del Ministero, e sieno corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I partiti condizionati non saranno accettati.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che sul prezzo stabilito nel premesso specchio avrà in schede firmate, suggellate e compilate in carta bollata da lire una, offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello stabilito dal Ministero della Guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo secondo incanto seguirà il deliberamento quand'anche venisse presentata una sola offerta e fosse accettabile.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha ridotto a giorni cinque il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, da decorrere dalle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento provvisorio.

Per la stipulazione dei contratti, sono a carico del deliberatario tutte le spese di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, stabiliti dalla legge 26 luglio 1868, n° 4520, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta, e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, ed altre spese relative, in proporzione dei lotti aggiudicati, non che le spese per la tassa di registro, secondo le leggi vigenti.

Verona, 8 luglio 1872

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di guerra: SCOLART.

3335

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

REGIA INTENDENZA DI FINANZA DI LECCE

AFFITTI.

L'incanto tenutosi il giorno 20 volgente giugno nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Lecce per l'affitto del dritto di pesca nei mari di Taranto con Peschiera Citrello e sue adiacenze, dette Leo, Flavella, coi così detti parevoli di Mar piccolo, non che il dritto di privativa per talune peschie, escluso il dazio sopra qualunque pesca, non che il dritto di esigere due annui canoni della complessiva somma di lire 595, in base al prezzo di lire 47,856, essendo rimasto deserto per difetto di concorrenti, si fa noto che nell'ufficio predetto, ed alle ore 12 meridiane del giorno 8 luglio 1872, sarà tenuto un nuovo incanto, ad estinzione di candela vergine, per l'affitto anzidetto, sotto le condizioni già pubblicate nell'avviso d'asta in data 29 maggio 1872, che qui si trascrivono, con avvertenza che lo affitto sarà aggiudicato quand'anco non vi sia che un solo offerente.

Ogni attendente, per essere ammesso all'asta, dovrà depositare a garanzia delle sue offerte presso l'ufficio procedente il decimo del prezzo d'incanto in cartelle al portatore, numerario o biglietti della Banca Nazionale, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte non potranno essere minori di lire venti.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro quindici giorni da questo, che andranno a scadere il dì 22 luglio 1872, alle ore 12 meridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia guarentita col deposito del decimo del prezzo offerto nel modo detto superiormente. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolar devono i contratti di affitto, è visibile in Lecce, nell'ufficio dell'Intendenza di finanza, dalle ore 8 ant. alle ore 5 pom.

Lecce, addì 20 giugno 1872.

3352 *L'Intendente:* BLANCO.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO

Dovendosi procedere alla concessione in appalto dei lavori di rinnovazione e sistemazione del piano stradale delle vie del Giardino e della Vignaccia, con costruzione di tutte le chiaviche necessarie per la prevista somma di lire 20907 21; si previene il pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 17 luglio corrente, stante l'abbreviazione dei termini concessa dalla Regia prefettura, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio e sotto la presidenza del ff. di sindaco, o chi per esso, si aprirà la gara dell'asta per accensione di candela a forma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, num. 5852, ed alle condizioni seguenti:

1. I lavori dovranno esser compiuti nel perentorio termine di giorni sessanta lavorativi, decorribili dalla ricevutane consegna, la quale avrà luogo dopo stipulato il contratto.

2. Ogni offerente per essere ammesso all'asta dovrà presentare i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede del deposito eseguito nella Cassa comunale di lire 2100 a garanzia dell'offerta, e di lire 300 per le spese di aggiudicazione.

3. Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, è fin d'ora stabilito ad un'ora pomeridiana dei 23 luglio suddetto.

4. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo.

5. Il piano d'esecuzione col relativo capitolato sono ostensibili nella segreteria comunale dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 11 luglio 1872.

3366 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO

Dovendosi procedere ai lavori di sistemazione e rinnovazione del piano stradale della via degli Avignonesi, con accompagnamento delle adiacenti strade, costruzione delle chiaviche normale e secondarie per l'incanalamento delle acque dei fabbricati laterali, e riduzione dei vari terreni, per la prevista somma di lire 10,326 42, si previene il pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 17 luglio corrente, stante l'abbreviazione de' termini concessa dalla R. Prefettura, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del ff. di sindaco, o chi per esso, si aprirà la gara dell'asta per accensione di candela a forma dell'articolo 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n° 5852, ed alle condizioni seguenti:

1. I lavori dovranno essere compiuti nel termine perentorio di giorni quaranta lavorativi, decorribili dalla ricevutane consegna, la quale avrà luogo dopo la stipulazione del contratto.

2. Ogni offerente, per essere ammesso all'asta, dovrà presentare i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede del deposito eseguito nella cassa comunale di L. 1032 a garanzia dell'offerta e di L. 250 per le spese di aggiudicazione.

3. Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, è fin d'ora stabilito ad un'ora pomeridiana dei 23 luglio suddetto.

4. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo.

5. Il piano d'esecuzione col relativo capitolato sono ostensibili nella segreteria comunale dalle ore 9 ant. alle 4 pom. di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 11 luglio 1872.

3365 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

Vendita volontaria di cinque cascine e boschi in territorio di Settimo presso Torino.

(3ª *pubblicazione*)

Il venti luglio prossimo, alle ore nove del mattino, nella sede dell'Opera Pia Barolo, via delle Orfane, numero sette, avrà luogo avanti il signor cavaliere commendatore Leopoldo Gay di Quarti, intendente generale in ritiro, membro e delegato dall'Amministrazione di detta Opera Pia, col ministero del sottoscritto l'incanto in un sol lotto degli stabili infradescritti, i quali saranno deliberati all'ultimo miglior offerente sotto l'osservanza delle condizioni di cui nel tiletto quindici scadente mese:

Essi saranno posti all'asta sul prezzo offerto di lire (340,000) trecentoquarantamila e deliberati all'estinzione della candela vergine, secondo il disposto del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870.

Li stabili a vendersi consistono in cinque cascine in territorio di Settimo Torinese, denominate Ullino, Cascinotto e Castelverde in un solo appezzamento di ettari 101, 85, 08 (giornate 267, 31, 50), coi numeri di mappa dal 2 sino al 21 incluso, sezione L, 33, 34, 49 stessa sezione, 121 dal 187 al 196*bis*, 202, 208 parte della sezione K, nelle regioni Roja, Marnone, Pontetto e Castelverde.

Cascina Tinivella di ettari 52, 96, 17 (giornate 139) in mappa alla sezione O, con parte dei numeri 7, 8, 76, ed alla sezione P coi numeri 6 parte, 7, 8, 9, 10, dal 28 al 29*bis* parte, regioni Tinivella, Cascina Nuova e Banchera.

Cascina Fiorita di ettari 28, 82, 56 (giornate 75, 65, 8) nelle regioni Fiorita e Tinivella in mappa alla sezione O, numeri 8 parte, 76 parte, 77, 79, 80 a 83, 85, 86 ed alla sezione P con parte dei numeri 26 e 29*bis*.

Le dette cascine si compongono di distinti fabbricati rurali in buono stato, e di campi, e prati, questi tutti irrigui.

Boschi di ettari 73, 65, 97 (giornate 193, 35, 10) sezione A numeri 3 e 3*bis*, sezione E numero 6, sezione A numeri 30, 44 parte, dal 59 al 64 parte, alla sezione B numero 131, alla sezione D numero 18, alla sezione O numeri 6, 7 parte e 78 e sezione P, num. 29*bis* parte, nelle regioni Fontane, Prafasano, Pace, Projascuro, Vando, Bruna, Tinivella e Fiorita, salve veriori indicazioni come in detto tiletto ed il tutto a corpo e non a misura.

È ammesso l'aumento non minore del vigesimo sul prezzo del deliberamento nei quindici giorni successivi alla vendita.

Torino, il 25 giugno 1872.

3104 G. Teppati, not. Coll.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea radunato in camera di consiglio pronunciò decreto del seguente tenore:

Udito il rapporto fatto dal signor giudice delegato Ciochino avvocato Patrizio, e visti ed esaminati i titoli all'appoggio prodotti;

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento delle cartelle pervenute dalla eredità morendo dismessa, della signora Bodojra Elena fu Giuseppe, nata Presbitero d'Ivrea, in data l'una delli 8 febbraio 1868, certificato num. 119798, della rendita annua di lire 550; in data l'altra delli quattro settembre 1869, certificato numero 136180, della rendita annua di lire 825, formanti così la rendita complessiva di lire 1375, previa la chiesta cancellazione del vincolo ipotecario appostovi; da rimettersi per due terze parti al signor Vitale Rafael d'Ivrea, da intestarsi per l'altra terza parte al minore Chiappori Francesco Domenico, qual rappresentante sua madre Paolina Bodojra, con annotazione quest'ultima di vincolo d'usufrutto a favore del Vitale per la concorrente di annue lire 114 durante la vita del Domenico Bodojra avo materno del Francesco Chiappori.

Ivrea, quattro giugno 1872 — Firmati: Truchi presidente e Ferlosio vicecancelliere.

Si diffida chiunque possa avervi interesse a proporre le sue ragioni avanti il tribunale predetto nei termini e modi stabiliti dal regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Ivrea, 9 giugno 1872.

2873 Caus. Girelli, proc. capo.

REGIA PRETURA

del 4° mandamento di Roma.

Il signor pretore del quarto mandamento di Roma con decreto del 5 luglio 1872, sull'istanza del signor Galantini Luigi, domiciliato in Roma, via de' Giubbonari, numero 24, ha nominato il signor avvocato Teodorico Gentili, residente in piazza Borghese, numero 110, a curatore dell'eredità giacente di Marsili Melchiorre deceduto in Roma, al vicolo Cappellari, n. 11.

Roma, 7 luglio 1872.

Il cancelliere
3345 Notaio Vittorio Gatti.

AVVISO.

Nei Palazzi del Monte di Pietà si hanno disponibili dei vastissimi locali terreni da affittarsi per l'uso che si crederà più opportuno.

Rivolgersi per informazioni e trattative alla Segreteria del Pio Luogo Palazzo dei Prestiti, primo piano. 3269

SOCIETÀ GENERALE

DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

A norma della riserva fatta nell'annunzio del 29 giugno 1872, i portatori delle azioni della Società sono avvisati che, a partire dal 12 luglio corrente, il dividendo per l'esercizio 1871 in L. 48 e gli interessi del 2° semestre 1872 in L. 12 (lire 60 assieme) saranno pagati a Parigi contro la consegna della cedola n° 5, e fino a nuova disposizione in F. 55 per azione.

Il pagamento delle cedole precedentemente scadute e non ancora presentate al 12 luglio suddetto sarà fatto ugualmente a Parigi, fino a nuovo ordine, nel modo seguente:

Per le cedole degli interessi degli anni 1867-1868 in Fr. 22 „ per azione.
„ dei due semestri 1869 . . . . . „ 11 „ „
„ del dividendo 1869 e degli interessi del 1° semestre 1870 . . . . . „ 20 15 „
„ degli interessi del 2° semestre 1870 . „ 11 „ „
„ del dividendo 1870 e degli interessi del 1° semestre 1871 . . . . . „ 27 50 „
„ degli interessi del 2° semestre 1871 . „ 11 „ „

A partire dalla medesima epoca, e sino a ulteriori disposizioni, le cedole di fondazione saranno pagate nella detta piazza:

Per l'esercizio 1869 in Fr. 88 95 per cedola.
„ 1870 in „ 153 20 „
„ 1871 in „ 413 75 „

3341 Firenze, 10 luglio 1872.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'ASTA

Dovendosi costruire un chiavicone praticabile atto a ricevere gli scoli dei fabbricati che fronteggiano le piazze del Monte e di Branca e la via de' Specchi, per cui è prevista la spesa di lire 18050 85; si previene il pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 27 luglio corrente nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, sotto la presidenza del ff. di sindaco, o chi per esso, si sperimenterà la gara dell'asta per accensione di candela, a forma dell'articolo 94 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852, ed alle condizioni seguenti:

1° I lavori dovranno essere compiuti nel perentorio termine di giorni centoventi lavorativi decorribili dalla ricevutane consegna, che avrà luogo dopo la stipulazione del contratto;

2° Ogni offerente per essere ammesso all'asta dovrà produrre i certificati comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede di aver depositato nella Cassa comunale lire 1825 a garanzia dell'impresa che eventualmente gli venisse deliberata, e lire 300 per le spese di aggiudicazione;

3° Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, resta fino da ora stabilito ad un'ora pomeridiana dei 12 agosto prossimo;

4° Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto, sono a carico del deliberatario definitivo;

5° Il piano di esecuzione col capitolato d'appalto sono visibili nella segreteria municipale dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 11 luglio 1872.

3364 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Pordenone,

Deliberando in camera di consiglio:

Sentita la relazione fatta dal giudice delegato signor Filippo Caroncini ed il Pubblico Ministero;

Visto il ricorso numero 5, con allegati prodotti dalla sig.ª Marianna Marchi Negrelli ed Orsolina Palicretti vedova Marchi, col quale chieggono sia dichiarato il loro diritto a conseguire la restituzione del deposito effettuato dal signor D. Giovanni Marchi a garanzia dell'esercizio della sua professione di notaio di Aviano;

Visto il certificato di morte di detto notaio rilasciato nel 12 maggio prossimo passato dall'ufficiale dello stato civile di Aviano;

Visto il certificato 17 aprile corrente anno, numero 575, della Camera di Disciplina notarile per la provincia del Friuli, residente in Udine, dal quale consta non essersi alcuno presentato nel termine di legge a far valere alcun diritto di reintegrazione od altro sopra il detto deposito;

Viste le disposizioni portate dal regolamento per la Cassa di deposito approvato col decreto Reale otto ottobre 1870, numero 5943, ed in ispecie gli articoli 102 al 107 inclusivi;

Osservato che il diritto sul detto deposito rispetto alla signora Orsolina Policretti vedova Marchi è basato al testamento olografo del suddetto notaio D. Giovanni Marchi otto luglio 1867, pubblicato dal D. Roberto Candiani notaio di Maniago;

Osservato che il diritto della signora Marianna Marchi Negrelli figlia del testatore, quale legittimataria è basato all'articolo 805 Codice civile vigente;

Visto l'atto di notorietà 7 marzo prossimo passato assunto dal signor pretore di Aviano a sensi dell'articolo 107 del detto regolamento dal quale risulta che il testamento del surripetuto notaio sia l'ultimo condito, e che oltre alla vedova signora Orsola Policretti ed alla figlia Marianna Marchi non sussistono altri eredi nè legittimi, nè testamentari;

Dichiara

Doversi restituire alle ricorrenti signora Orsolina Policretti vedova del detto Giovanni Marchi e Marianna Marchi fu Giovanni maritata Negrelli, entrambe domiciliate in Aviano di questa giurisdizione, il deposito stato effettuato dal predetto notaio D. Giovanni Marchi, in nominali lire 6000 (lire seimila) coi titoli 10 luglio 1861, numero 633745, di lire 4000, numero 1431845, di lire 2000, risultante dalla polizza 15 marzo 1870, numero 4758, della Regia Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico in Milano.

Ordina doversi il presente decreto, pubblicare a cura degl'interessati per tre volte, a dieci giorni d'intervallo nel Giornale Ufficiale del Regno.

Dal Regio tribunale civile e correzionale di Pordenone li 8 giugno 1872 (mille ottocento settantadue).

V. Vittorelli presidente – Caroncini – Martina – Silvestri cancelliere.

Registrato con marca da bollo da lire 1 20 debitamente annullata.

Per copia autentica.

Dalla cancelleria del Regio tribunale di Pordenone, li 12 giugno 1872.

3057 Silvestri, canc.

DELIBERAZIONE

Emessa il dì 27 maggio 1872 dalla seconda sezione del tribunale civile di Napoli.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando, ecc.; ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare in iscrizioni al portatore l'annua rendita cinque per cento, di lire 635, iscritta a favore del defunto signor de Liguori Francesco Saverio fu Domenico contenuta nei certificati numero 115659, per lire 85, numero 129798, per lire 100, numero 110291, per lire 450, consegnandone lire 170 al signor Tommaso de Liguori fu Francesco Saverio, ed ai signori Domenico, Teresa e Giuseppe de Liguori fu Francesco Saverio, lire 155 a ciascuno. 2839

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea con decreto quattro giugno corrente dichiarò spettare alla ricorrente Vittoria Ajmini fu Giacinto vedova del medico Gio. Battista Ardissono, nata a Fiorano, residente in Ivrea, li due certificati di rendita consolidato cinque per cento del Debito Pubblico del Regno d'Italia, cioè: l'uno della rendita di lire ottantacinque, in data 21 aprile 1862, col numero 10739; e l'altro della rendita di lire cinquanta, in data 2 luglio 1868, col numero 72413, inscritti al nome del defunto Ajmini Giacinto fu notaio Ferdinando;

Ed autorizzò quindi la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento delli medesimi certificati in altrettanti al portatore a norma della vigente legge.

Ivrea, 8 giugno 1872.

2872 Gio. Girelli proc. capo.

SVINCOLO DI CARTELLE DI DEPOSITO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Vercelli con decreto 29 aprile e 14 maggio 1872 autorizzò l'Amministrazione della Cassa dei Prestiti e Depositi presso la Direzione Generale del Debito Pubblico a rimettere a Felice Vercellone fu Giuseppe da Sordevolo tanto nella qualità propria, che in quella di procuratore generale della propria madre Angela Piacenza vedova Vercellone e di lui fratelli Pietro, Vincenzo e Clemente fu Giuseppe Vercellone, da Sordevolo, per atto 21 agosto 1871 rogato Maggia, le tre cartelle al portatore sul Debito Pubblico dello Stato aventi li numeri 1432603, 960041 e 510307, del consolidato 1861, della rendita ciascuna di lire 100, contro rimessione del certificato o polizza di deposito in data 18 aprile 1871 e col numero 6484, il tutto sotto condizione che siasi sistemata ogni contabilità per cui venne fatto il deposito di dette tre cartelle.

Vercelli, 8 giugno 1872.

2927 Campacci Carlo, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Bari, prima sezione civile, con decreto del giorno 27 maggio 1872 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico, dal totale della rendita complessiva di lire seicento dieci risultante dai seguenti certificati:

1° Al numero trentasettemila ottocento novantuno per la rendita di lire centocinquanta, rilasciato in Napoli il 30 settembre mille ottocento sessantadue a favore di Allegrino d'Alba Vito fu Francesco, domiciliato in Bari;

2° Al numero settantaduemila quattrocento dodici, per la rendita di lire centocinquanta rilasciato in Napoli il quattordici aprile mille ottocento sessantatrè a favore di Allegrino d'Alba Vito fu Francesco, domiciliato in Napoli;

3° Al numero cento ottomila ottocento tredici, per la rendita di lire quarantacinque, rilasciato in Napoli il ventisette aprile mille ottocento sessantacinque a favore di Allegrino d'Alba Vito fu Francesco, domiciliato in Bari;

4° Al numero cento ottomila ottocento quattordici, per la rendita di lire quaranta, rilasciato in Napoli il 27 aprile milleottocento sessantacinque a favore di Allegrino d'Alba Vito fu Francesco, domiciliato in Bari;

5° Ed al numero cento ottomila ottocento novantotto, per la rendita di lire duecentoventicinque, rilasciato in Napoli il ventinove aprile mille ottocento sessantacinque a favore di Allegrino d'Alba Vito fu Francesco, domiciliato in Bari;

Di separare lire cinquantacinque, intestandole col vincolo della minore età a favore di Michele Violante fu Francesco, sotto l'amministrazione della madre Romana Russo, e la rimanente rendita in lire cinquecento cinquantacinque la rilascerà in cartelle al portatore alle signore Romana Russo fu Giovanni, Anna ed Antonia Violante fu Francesco, tutti di Mola.

3325 Dionisio Bari, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino, con suo decreto delli 28 giugno scorso, sulla domanda della signora Anna Agnelli vedova del notaio Giuseppe Borla, domiciliata a Venaria Reale, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ad operare la traslazione od il tramutamento dell'annua rendita di lire tremila del consolidato italiano cinque per cento, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia legge 10 luglio 1861, e decreto Reale 28 stesso mese ed anno, di cui nel certificato delli 26 giugno 1867, numero (134903) cento trentaquattromila novecento tre a favore di Borla Giuseppe notaio fu Giuseppe, domiciliato a Venaria Reale (Torino), caduta nell'eredità testamentaria del titolare, ed inoltre in quella intestata del coerede suo figlio Pietro Luigi e quindi stata assegnata alla signora Anna Agnelli vedova Borla coll'istrumento di divisione 9 febbraio 1872, rogato Blengio, autorizzò (dicesi) l'Amministrazione suddetta ad operare tale traslazione a favore della ricorrente Anna Agnelli del fu Stefano vedova del detto notaio Giuseppe Borla, domiciliata in Venaria Reale, od in tramutamento in altrettanti titoli al portatore da rimettersi al cessionario signor banchiere Antonio Kuster del fu Gaspare, domiciliato in Torino, secondo che gli interessati possano richiederne l'Amministrazione stessa; e dichiara l'Amministrazione del Debito Pubblico sufficientemente scaricata e liberata da ogni relativa contabilità.

Torino, 2 luglio 1872.

3334 Pettinotti Antonino, caus. capo.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.